

**VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE PER IL RICONOSCIMENTO DITRATTAMENTO
DI INTEGRAZIONE SALARIALE FIS – art. 19, D.L. n. 18 del 17/03/2020**

Il giorno 20 aprile 2020, alle ore 12, tra le Parti:

- L'azienda IMAS GRAFICA SRL, con sede legale in ABBIATEGRASSO - MI, Via BRISCONNO 10, Codice Fiscale e Partita IVA 10473610151 esercente l'attività di commercio all'ingrosso prodotti per grafica e unità operative a Brescia Via Castagna 19/21, Verona Via dell'Industria 38/e, Soliera (Mo) Via Vivaldi 85, Treviso Via Noalese 61/d, Ancona Via Tombesi 9, Tavagnacco (Ud) via Enrico Fermi, Campi Bisenzio (Fi) via Mugellese 99, rappresentata dal Sig. Manfredi Marco in qualità di legale rappresentante

- Le OO.SS:
FILCAMS CGIL NAZIONALE, rappresentata dal Sig. Sergio Aliprandi
FISASCAT CISL NAZIONALE, rappresentata da
UILTuCS NAZIONALE, rappresentata da

(congiuntamente "Parti")

Si è svolto l'esame congiunto nell'ambito della procedura di informazione e consultazione sindacale disciplinata dall'articolo 19, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, finalizzato alla attivazione del trattamento di integrazione salariale dell'assegno ordinario a carico del Fondo FIS.

Premesso

- A. Con comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 06/04/2020 l'azienda IMAS GRAFICA SRL, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha comunicato alle OO.SS la necessità di richiedere l'intervento del trattamento di Integrazione Salariale Fondo FIS a seguito delle disposizioni atte a contenere la diffusione del virus che hanno determinato la chiusura imposta dell'attività produttiva dal 24 marzo 2020

- B. L'intervento dell'ammortizzatore sociale, anche a seguito dell'esame congiunto, è richiesto per l'emergenza Covid-19 per un numero di dipendenti pari a 47, per un numero di ore complessivo pari a 16.632,00, con decorrenza dal 24/03/2020.

- C. L'azienda, con inquadramento previdenziale nel settore del "terziario", rientra nel campo di applicazione del **Fondo di Integrazione Salariale FIS**, ex art. 29 del D. Lgs.148/2015, come disciplinato dal decreto interministeriale n. 94343 del 03/02/2016.
- D. Le OO.SS., con comunicazione del 10 aprile 20 inviata via PEC, in conformità alle disposizioni del D.L. n. 18/20, si sono rese disponibili ad una valutazione congiunta della situazione venutasi a creare a seguito dell'emergenza COVID-19.

Tutto quanto sopra premesso

Le Parti, esaminata la situazione aziendale convengono quanto segue:

1. La situazione in cui l'azienda si è venuta a trovare, così come indicata nella lettera di informativa di cui alla lettera A. delle premesse è da riferirsi ad eventi transitori e non imputabili ad esso o ai suoi dipendenti,
2. Non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale destinatario della riduzione dell'attività ed oggetto del presente accordo.
3. Le Parti si danno atto che l'intervento coprirà tutti i lavoratori oggetto del presente accordo, in quanto il requisito dei 90 giorni di anzianità di lavoro di cui all'art. 1, co.2, del D. Lgs 148/2015, è stato escluso dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 18 del 2020.
4. Al fine di garantire una continuità di reddito alle lavoratrici ed ai lavoratori dello Studio verrà inoltrata domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale FIS così come disciplinato dall'art. 19 del DL 18/20, sulla base delle istruzioni dettate dall'INPS.
5. Il trattamento di integrazione salariale in deroga avrà le seguenti caratteristiche:
 - **Casuale:** emergenza COVID-19 Nazionale
 - **Decorrenza e durata prevedibile della domanda:** decorrenza dal 24/03/2020 per un numero massimo di **9 settimane** e comunque non eccedente a quello previsto dalla normativa di riferimento vigente.
 - **Numero dei lavoratori interessati:** 47
 - **Numero di ore complessive richieste:** 16.632,00
6. Il ricorso all'assegno ordinario del Fondo FIS sarà attuato, ove possibile e per le attività consentite, con il criterio della rotazione tra i lavoratori le cui mansioni risultano equivalenti secondo il principio della equità.

7. L'azienda, al fine di garantire continuità al reddito dei dipendenti, nelle more del procedimento di autorizzazione INPS, procederà ad anticipare agli stessi il trattamento economico di integrazione salariale a carico del Fondo FIS.
8. L'azienda si impegna, in presenza di condizioni ed esigenze produttive ovvero legate alla sostituzione di personale destinatario dell'ammortizzatore sociale, di interrompere ovvero ridurre il ricorso al trattamento di integrazione salariale applicando il principio della equità e rotazione tra mansioni fungibili.
9. L'azienda proseguirà nella modalità di lavoro agile (cd *smart working*) per tutte quelle funzioni e mansioni compatibili con tale modalità di lavoro.
10. L'azienda si impegna:
 - a. ad informare i lavoratori in ordine all'adesione agli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/20 e dell'esito della presente consultazione sindacale;
 - b. a valutare nuovi istituti a sostegno dei lavoratori che dovessero essere emanati con successivi provvedimenti.
11. Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.L. n. 18/2020 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo di Integrazione Salariale FIS con riduzione dell'attività lavorativa per il periodo dal 24/03/2020 per un massimo di 9 settimane, per n. 47 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore non superiori a 16.632,00, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

Letto, confermato e sottoscritto.



FILCAMS CGIL NAZIONALE _____

FISASCAT CISL NAZIONALE _____

UILTuCS NAZIONALE _____